

TASSA DI POSSESSO

Le unità da diporto a decorrere dal 1° maggio di ciascun anno le unità di lunghezza superiore ai 14 metri (misurata secondo la norma ISO 8666) sono tenute al pagamento della tassa di possesso secondo i seguenti importi:

TARIFFE

UNITA' A MOTORE				
Lunghezza in metri	TASSA	RIDUZIONI (dalla data di costruzione)		
		oltre 5 anni sconto 15%	oltre 10 anni sconto 30%	oltre 15 anni sconto 45%
da 14,01 fino a 17	870,00	739,50	609,00	478,50
da 17,01 fino a 20	1.300,00	1.105,00	910,00	715,00
da 20,01 fino a 24	4.400,00	3.740,00	3.080,00	2.420,00
da 24,01 fino a 34	7.800,00	6.630,00	5.460,00	4.290,00
da 34,01 fino a 44	12.500,00	10.625,00	8.750,00	6.875,00
da 44,01 fino a 54	16.000,00	13.600,00	11.200,00	8.800,00
da 54,01 fino a 64	21.500,00	18.275,00	15.050,00	11.825,00
superiore a 64	25.000,00	21.250,00	17.500,00	13.750,00

UNITA' A VELA				
Lunghezza in metri	TASSA	RIDUZIONI (dalla data di costruzione)		
		oltre 5 anni sconto 15%	oltre 10 anni sconto 30%	oltre 15 anni sconto 45%
da 14,01 fino a 17	435,00	369,75	304,50	239,25
da 17,01 fino a 20	650,00	552,50	455,00	357,50
da 20,01 fino a 24	2.200,00	1.870,00	1.540,00	1.210,00
da 24,01 fino a 34	3.900,00	3.315,00	2.730,00	2.145,00
da 34,01 fino a 44	6.250,00	5.312,00	4.375,00	3.437,50
da 44,01 fino a 54	8.000,00	8.800,00	5.600,00	4.400,00
da 54,01 fino a 64	10.750,00	9.137,50	7.525,00	5.912,50
superiore a 64	12.500,00	10.625,00	8.750,00	6.875,00

a) La tassa non si applica alle unità nel primo anno, o frazione, dalla prima immatricolazione ed è ridotta, dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15%, 30% e 45% (i predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione). La tassa è, inoltre, ridotta della metà per le unità a vela il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore in kW non sia inferiore a 0,5.

b) La tassa non si applica ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità madre, alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. L'omesso o il ritardato pagamento comporta una sanzione amministrativa dal 200 al 300 per cento della somma non versata, oltre all'importo della tassa dovuta.

c) A decorrere dal 18 novembre 2013, coloro che avessero versato somme superiori o non dovute, o avessero pagato per le unità comprese fra i 10,00 e 14,00 metri, per le quali l'obbligo è stato cancellato, o di quelle comprese fra 14,01 e 20,00 metri, per le quali l'importo stato ridotto del 50%, hanno potuto richiedere il relativo rimborso.